

ORDINANZA

N. 252 del 21-06-2017

Oggetto: TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO SECONDARIO. RIVALSA DELLE SPESE SUGLI INADEMPIENTI.

IL SINDACO

Accertato che durante le piogge degli ultimi mesi si sono verificati eventi alluvionali, derivanti dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, con riversamento delle acque sulle strade pubbliche, nonché su strade e insediamenti privati, che hanno determinato l'immediato e tempestivo obbligo di chiusura di tratti viari per motivi di sicurezza stradale.

Considerato che si ritiene urgente e necessario mantenere e/o ripristinare la funzionalità idraulica del reticolo minore delle acque superficiali del territorio comunale, in tutte le sue componenti, sia esso limitrofo alla rete viaria pubblica, privata e alla ferrovia, sia esso prossimo ad abitazioni o insediamenti agricoli, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per eventuali danni a immobili, oggetti o cose, nonché dissesti franosi, fenomeni erosivi e allagamenti.

Considerato che il mancato deflusso delle acque, a causa di ostruzioni dell'alveo, può comportare fenomeni di inondazione nei periodi piovosi e l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico- sanitario, quali il richiamo di ratti, il proliferare di insetti ed emissioni maleodoranti, nel periodo estivo.

Considerata l'evoluzione climatica attuale con sempre maggior eventi di carattere intenso ed eccezionale.

Rilevato che buona parte del reticolo idraulico minore e marginale ubicato nel territorio comunale è da anni in stato di totale abbandono e privo di qualsiasi manutenzione.

Rilevato altresì che, specialmente nelle aree collinari e montane, la conduzione dei terreni non è spesso conforme alle "buone pratiche agricole", non realizzando, specialmente nei periodi di aratura e semina, un efficiente sistema di regimazione delle acque ed effettuando arature a rittochino e senza alcuna fascia di sicurezza e/o fossato di guardia rispetto all'orlo delle scarpate limitrofe.

Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere al ripristino della funzionalità idraulica della rete di scolo delle acque come sopra descritta, stante il continuo ripetersi di fenomeni franosi o di alluvionamento ed erosione in diverse zone del territorio comunale ed in particolare nella rete viaria pubblica.

Dato atto che la normativa in materia idraulica ed il vigente codice della strada obbligano i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani, frontisti alla rete viaria e/o alla rete idraulica secondaria minore e marginale a mantenere in tutto il territorio comunale la stabilità idrogeologica e l'efficienza idraulica dei terreni al fine di evitare ogni genere di pericolo o danno per persone o cose.

Visto il R.D. 523 del 25/07/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Visto D.lgs n. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della strada aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 214, e in particolare l'art. 15 (Atti vietati), l'art. 29 (Piantagioni e siepi), l'art. 31 (manutenzione delle ripe), l'art.32 (Condotte delle acque) e l'art.33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss.mm.ii.

Visto il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.

Visti gli art.li 891,892,893,894,895,896,897,898,899, nonché gli art.li 915,916 e 917 del Codice Civile vigente (Regio Decreto 16.03.1942 – XX, n. 262) e ss.mm.ii.

Visto il Testo Unico Ambientale di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii .

Visto il DL 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con Legge 18-4-2017 n. 48) Disposizioni urgenti in materia di sicurezza;

Vista la Legge n. 183 del del 18/05/1989

Vista la L. R. nr. 28 del 19/11/2001 e gli art.53 e 54 del relativo Regolamento nr. 11 del 16/07/2012.

Vista la D.G.R. nr. 719 del 02/07/2013 “Tipologie d’intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali escluse dalle autorizzazioni di cui all’Art. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

Visti gli Art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 così come modificati dal DL 20-2-2017 n. 14.

Visto l’Art. 11 del vigente Statuto Comunale.

ORDINA

1) A TUTTI i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani presenti nel territorio comunale ed in particolare di quelli limitrofi alla rete viaria, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito ed alla ferrovia, di procedere agli interventi e di attuare gli accorgimenti di seguito elencati, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno o comunque ogni volta che se ne ravveda la necessità.

a)Eventuale risagomatura per la riduzione delle pendenze e protezione dalla erosione e dai dissesti franosi di tutte le scarpate ricomprese in aree private.

b)Manutenzione ordinaria spurgo e pulizia degli alvei di tutti i collettori costituenti il reticolo idraulico secondario, minore e marginale da ogni detrito o materiale, compresa vegetazione infestante o secca, che restringe la sezione idraulica originaria ed ostacoli il normale e libero deflusso delle acque, sia in prossimità della rete viaria, della ferrovia e delle zone urbane sia nelle restanti zone del territorio comunale.

c)Sistemazione idraulica mediante canalette trasversali con griglia di fondo delle strade private specialmente se in pendenza, al fine di limitare l’afflusso di acqua ed il trasporto solido nelle intersezioni con la viabilità pubblica o di uso pubblico.

d)Non intubare, non modificare il tracciato nè le dimensioni di fossi e canali privati ed altre forme del reticolo idraulico minore e marginale, senza che siano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni.

e)Mantenere una fascia transitabile agevolmente da mezzi meccanici lungo tutti i fossi demaniali al fine di consentire il passaggio dei mezzi necessari alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2) A TUTTI i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, specialmente se collinari o montani, di attuare gli accorgimenti e precauzioni di seguito elencati :

a)Conduzione dei terreni agricoli mantenendo una fascia di rispetto minima salda ed inerbita della larghezza di almeno m 1 dal ciglio dei fossi o dall’orlo delle scarpate, in particolare se limitrofi alla rete viaria, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la stabilità.

b)Realizzazione di una efficiente regimazione idraulica al termine di ogni ciclo di semina o di preparazione ad essa disponendo ed orientando la rete di acquai e scoline campestri verso i fossati o canali di recapito finale, in maniera tale da evitare che le acque defluiscano in modo incontrollato verso le scarpate e le carreggiate stradali innescando dissesti franosi ed erosivi, allagamenti e accumoli di detriti.

AVVISA E INFORMA CHE

In caso di danni al pubblico demanio stradale o idraulico causati dalla inottemperanza alla presente ordinanza verranno addebitate agli inadempienti le spese necessarie alla riparazione ed al ripristino dei luoghi nonché

applicata **una sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 516,00**. Analogamente in caso di danni a persone o cose gli stessi inadempienti potranno essere chiamati in causa per azioni legali risarcitorie del danno subito, fatta salva l'azione penale.

Così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque potrà proporre ricorso al T.A.R. nei termini di legge.

Il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza presso l'Albo pretorio del Comune e nel sito internet comunale e la sua massima divulgazione a mezzo stampa e pubblica affissione.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità, gli Enti e Soggetti interessati.

Il Dirigente	Il Sindaco
ing. Stefano Nodessi Proietti	Stefania Proietti